m_lps.A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE.U.0007490.17-04-2026

ACCORDO

PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

TRA

il **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**, con sede in Via Veneto n. 56 - 00187 Roma, P. IVA n. 80237250586, rappresentato dal Direttore Generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dott. Massimo Temussi;

(a seguire anche «**MLPS**» o «**Ministero**»)

E

l'**UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**, con sede in Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma, (P. IVA n. 01000211001), rappresentata dal Segretario Generale, Dott. Giuseppe Tripoli;

(a seguire anche «**Unioncamere**»)

(a seguire, congiuntamente denominati anche come le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

- UNIONCAMERE è un ente pubblico che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 580/1993 e s.m.i., cura e rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; cura i rapporti con le istituzioni internazionali, nazionali, regionali e con le rappresentanze delle categorie economiche; elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate e, anche per queste finalità, stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli;
- le Camere di Commercio gestiscono in forma completamente digitalizzata, attraverso la società consortile "Infocamere", il Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile;
- per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, MLPS e UNIONCAMERE possono stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- con Decisione di esecuzione della Commissione del 1° dicembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale "Giovani, Donne e Lavoro FSE+ 2021-2027" (di seguito «PN GDL» o «Programma Nazionale GDL») per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027;
- il Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027 punta a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone in condizioni di vulnerabilità e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive e la relativa riprogrammazione di agosto 2025 ha incrementato il sostegno agli incentivi all'assunzione per giovani e donne e introdotto la priorità STEP, volta a sviluppare competenze specifiche per le nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica in settori strategici;
- tra gli obiettivi interessati dal Programma Nazionale GDL, vi è quello specifico sub 4 di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1057 del 24 giugno 2021: "*Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro*";
- il PN GDL, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO 4.2, sostiene l'ampliamento e consolidamento dei sistemi informatici, anche al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare attraverso la costruzione di strumenti di *skills intelligence*, inclusa un'efficace mappatura delle *vacancy* e tracciatura dei fabbisogni professionali richiesti dalle imprese e per le analisi previsionali;
- MLPS, in qualità di Autorità di Gestione del su richiamato PN Giovani, Donne e Lavoro, ritiene strategico attuare la riforma dei servizi per il lavoro e di politiche attive, anche mediante un

maggiore coinvolgimento del sistema delle Camere di commercio, che è parte integrante della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;

- ANPAL e l'UNIONCAMERE hanno stipulato in data 20 dicembre 2016 un protocollo d'intesa finalizzato a promuovere una collaborazione stabile e continuativa tra il sistema delle Camere di Commercio e il MLPS, nell'ambito della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, attraverso la condivisione di strategie e azioni per il rafforzamento dei sistemi informativi a supporto delle politiche attive del lavoro, nonché per il raccordo sui territori tra i sistemi imprenditoriali e la rete dei servizi;
- l'accordo di collaborazione tra ANPAL e Unioncamere del 26 febbraio 2021 ha poi disciplinato l'attuazione del progetto "Excelsior Sistema informativo per l'occupazione e per la programmazione della formazione (2021-2022)" nell'ambito delle attività del PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione (SPAO) relativamente alle annualità 2021-2022;
- il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha previsto l'attribuzione al MLPS delle funzioni già svolte dall'ANPAL (ora soppressa), con subentro del MLPS medesimo nelle posizioni attive e passive facenti capo a quest'ultima, a decorrere dal 1° marzo 2024;
- il precedente accordo di collaborazione istituzionale tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e l'UNIONCAMERE del 22 maggio 2023 (prot. 0000023) volto a disciplinare l'attuazione del progetto "Excelsior Sistema informativo per l'occupazione e per la programmazione della formazione (2023-2025)" nell'ambito delle attività del PN Giovani, Donne e Lavoro relativamente alle annualità 2023-2025, è stato approvato con decisione della Commissione Europea C(2022) n. 9030 del 1° dicembre 2022;
- con l'Addendum all'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (prot. A.N. ANPAL 23.22/05/2023) il MLPS e l'Unioncamere hanno disciplinato di estendere il progetto "Excelsior, Sistema informativo per l'occupazione e la programmazione della formazione" per il triennio 2023-2025 all'osservazione del settore agricolo e alla realizzazione di strumenti e approfondimenti per la programmazione dei flussi migratori e le politiche attive del lavoro;
- UNIONCAMERE conferma oggi l'interesse a sviluppare i propri interventi per accrescere la produttività delle imprese, favorire l'occupabilità dei lavoratori, orientare le scelte formative e professionali soprattutto dei giovani, incentivare la nascita di nuovi imprenditori adeguatamente formati e ridurre il *mismatching* tra domanda e offerta di lavoro, sviluppando proficue sinergie con gli altri attori istituzionali che operano a livello nazionale e territoriale nell'ambito delle politiche attive del lavoro, apportando il contributo delle proprie competenze ed esperienze nonché il rapporto diretto con le imprese sul territorio garantito attraverso la rete delle Camere di Commercio;
- UNIONCAMERE, con il sistema camerale, è da anni impegnato sui temi dell'orientamento, del collegamento tra imprese e mercato del lavoro, dell'alternanza scuola lavoro, della formazione

per l'autoimpiego e la nascita di *startup* innovative, femminili e sociali. Tra le iniziative e attività più rilevanti attuate da Unioncamere e dal sistema camerale, vi è la realizzazione, a partire dal 1997 e con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dell'Unione Europea, del "Progetto Excelsior" sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dalle imprese; tale progetto, attraverso indagini periodiche sui programmi di assunzione delle aziende, offre un quadro permanentemente aggiornato delle tendenze evolutive e delle principali caratteristiche qualitative della domanda di lavoro in Italia, valido per le diverse circoscrizioni territoriali, e articolato per settore economico e dimensioni d'impresa, fornendo indicazioni di estrema utilità per supportare le scelte di programmazione della formazione, dell'orientamento e delle politiche attive del lavoro;

- il Sistema Informativo Excelsior, a titolarità UNIONCAMERE, è presente nell'elenco delle rilevazioni rientranti nel "Programma Statistico Nazionale", sotto la rubrica UCC-00007, e tale circostanza qualifica e differenzia la posizione di UNIONCAMERE, relativamente alla realizzazione e al relativo monitoraggio di indagini territoriali sui fabbisogni formativi delle imprese, rispetto a quella di ogni altro ente od operatore;
- il Sistema Informativo Excelsior è stato segnalato come caso italiano di successo nell'ambito della Raccomandazione del 10 giugno 2009 (2009/C 155/02) EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) tra i meccanismi in grado di identificare i fabbisogni formativi e professionali nel mercato del lavoro;
- MLPS, in coerenza con le già sopra richiamate finalità del Piano Nazionale GDL, intende sostenere l'ampliamento e consolidamento dei sistemi informativi, anche al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in particolare attraverso la costruzione di strumenti di *skills intelligence*, inclusa un'efficace mappatura delle vacancy e tracciatura dei fabbisogni professionali richiesti dalle imprese;
- in tale specifica ottica, il sopra descritto progetto Excelsior - Sistema informativo rappresenta uno strumento prezioso per analisi previsionali i cui risultati saranno integrati nello sviluppo dei citati strumenti di *skills intelligence*;
- l'Unioncamere e il MLPS considerano necessaria l'implementazione di modelli previsionali di anticipazione dei cambiamenti strutturali dell'economia e del mercato del lavoro e in tale ambito appare di indubbio ed oggettivo interesse la realizzazione di scenari previsionali di medio/lungo termine sui fabbisogni professionali e formativi dei principali settori economici, anche mediante il Progetto Excelsior;

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e, in particolare, l'articolo

15 che disciplina gli «*Accordi fra pubbliche amministrazioni*» e attribuisce alle Amministrazioni Pubbliche la facoltà di concludere tra loro accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune;

- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.*";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e, in particolare, l'articolo 7, rubricato « *Principio di auto-organizzazione amministrativa*», laddove, al comma 4°, stabilisce che «*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*»;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1);
- il Regolamento (UE - EURATOM) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- la Proposta progettuale – piano di attività relativamente alle annualità 2026-2028 del progetto Excelsior – Sistema di monitoraggio per l'occupazione e la formazione redatta da MLPS e dall'UNIONCAMERE;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale, tra le sopra citate Amministrazioni. In particolare, esso disciplina l'attuazione del *"Progetto Excelsior - Sistema di monitoraggio per l'occupazione e la formazione (2026-2028)"* (a seguire anche il «Progetto») nell'ambito delle attività del PN Giovani, Donne e Lavoro, relativamente alle annualità 2026-2028.

Articolo 2 – Obiettivi e finalità

Le finalità dell'operazione sono comprese negli obiettivi previsti dal PN "Giovani, Donne e Lavoro", Priorità 4, Obiettivo Specifico 4.2 e saranno perseguite attraverso la realizzazione - mediante cooperazione istituzionale ed operativa fra le Parti del presente Accordo - dell'indagine strutturata circa i fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese oggetto del citato Progetto Excelsior, con lo scopo di favorire un miglior raccordo tra il sistema di istruzione e formazione e la domanda di competenze espressa dalle imprese stesse.

Articolo 3 – Impegni specifici del MLPS

Nell'ambito della ripartizione generale dei compiti concordata con Unioncamere per l'attuazione del Progetto, in disparte le funzioni proprie dell'AdG, il Ministero si impegna a svolgere le seguenti prestazioni:

a) condividere con Unioncamere le funzioni di indirizzo, coordinamento e conduzione strategica delle attività oggetto del presente Accordo, come descritte nella Scheda progettuale allegata – parte integrante e sostanziale del presente Accordo - attraverso ogni necessaria forma di collaborazione (sessioni di coordinamento, momenti di approfondimento strategico ed incontri operativi a tutti i livelli);

b) collaborare con Unioncamere, attraverso le proprie strutture di ricerca, alla definizione della metodologia di indagine e del perimetro applicativo della stessa, nonché alla estrapolazione, elaborazione e diffusione degli esiti della medesima;

c) assicurare la coerenza con il Programma FSE+;

d) rendere disponibile il proprio sistema informativo, nel rispetto dell'operatività del medesimo e comunque dei vincoli discendenti dal Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 82/2005;

e) curare tutte le relazioni di propria pertinenza utili all'ottimale realizzazione del progetto condiviso, acquisendo i necessari contributi;

f) svolgere il monitoraggio e la valutazione degli avanzamenti e dei risultati del Progetto, avvalendosi della collaborazione di Unioncamere;

g) sottoporre a valutazione i risultati conseguiti con la realizzazione dell'operazione, al fine di massimizzarne la diffusione e l'utilità.

Le prestazioni verranno eseguite secondo quanto previsto dalla normativa eurounitaria e nazionale nonché dalle procedure del sistema di gestione e controllo interno, al fine di garantire la sana gestione finanziaria ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ottica della qualità ed efficienza della spesa.

Articolo 4 – Impegni specifici di Unioncamere

Unioncamere, in attuazione del presente Accordo si impegna a:

a) assicurare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, l'avvio delle attività previste nell'operazione e adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o specifiche richieste, formulate dal MLPS;

b) provvedere alla realizzazione delle attività di propria competenza previste dall'intervento, in accordo con il MLPS, nel rispetto delle procedure del sistema di gestione e controllo adottate dall'AdG;

c) concordare con il MLPS la data di avvio delle attività conformemente a quanto previsto nell'operazione descritta negli allegati all'Accordo;

d) coordinare il sistema camerale territoriale;

e) partecipare ai momenti di conduzione condivisa concordati con il MLPS, attraverso ogni necessaria forma di collaborazione (sessioni di coordinamento, momenti di approfondimento strategico ed incontri operativi a tutti i livelli);

f) tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata idonea a garantire la sana gestione finanziaria, attraverso l'applicazione ed il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'ammissibilità delle spese e predisponendo un adeguato sistema interno per la rendicontazione delle spese;

g) utilizzare il sistema gestionale informatizzato fornito dall'AdG per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi all'operazione, secondo le indicazioni fornite dalla stessa;

h) assicurare una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relativa alle attività oggetto dell'operazione, necessaria alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli;

i) garantire, secondo le modalità indicate dal MLPS, l'invio a cadenza annuale delle richieste di rimborso delle spese sostenute, ai fini della rendicontazione di spesa periodica e finale, corredandole - nel rispetto della normativa sulla privacy dei dati personali Regolamento UE n. 679/2016 - dai relativi giustificativi e dalle dichiarazioni attestante l'effettuazione e gli esiti dei controlli interni, svolti in qualità di beneficiario. Le spese effettivamente sostenute e dichiarate nelle richieste di rimborso, dovranno essere conforme alla normativa sull'ammissibilità della spesa prevista dai regolamenti comunitari e nazionali;

j) predisporre report periodici di monitoraggio ai fini del controllo in capo al Ministero del Lavoro, (vedi art.6);

k) fornire la documentazione relativa alle procedure di affidamento di incarichi e acquisto di beni e servizi, e all'eventuale espletamento di procedure di selezione del personale, man mano che queste verranno espletate e/o perfezionate;

l) impegnarsi ad esibire idonea documentazione e assistenza in caso di ispezione effettuata da personale o da organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dall'Autorità di Audit, dalla Funzione contabile, e dagli organismi previsti dai Regolamenti comunitari e nazionali e/o da persone da loro autorizzate;

m) fornire trimestralmente relazioni sullo stato di avanzamento delle attività, comprendente anche le informazioni sulle procedure adottate, nonché tutti i prodotti realizzati al fine di dimostrare il corretto utilizzo delle risorse quanto a qualità ed efficacia della spesa;

n) presentare il rendiconto finale a ristoro delle spese sostenute (in coerenza con il termine di eleggibilità delle spese), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, entro il termine previsto dal Decreto di approvazione ed impegno per l'effettuazione delle spese;

o) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso rispetto ad altri programmi nazionali o comunitari, ed impegnarsi altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività;

p) condividere con il MLPS le informazioni sui risultati raggiunti e sugli effetti prodotti ed ogni informazione sulle attività di cui al presente Accordo per consentire al MLPS, di inviare i dati di monitoraggio fisico e procedurale, secondo le scadenze previste;

q) inviare al MLPS, secondo la periodicità prevista, le previsioni di spesa elaborate dall'Amministrazione, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse e di contribuire al perseguimento ottimale dei livelli di spesa;

r) osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza;

s) garantire la qualità, affidabilità e aggiornamento dei dati raccolti;

t) conservare tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese effettivamente sostenute nel corso del periodo di programmazione e successivamente alla sua chiusura, secondo quanto dettato dai regolamenti comunitari e nazionali;

u) Unioncamere dovrà dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività di Progetto, così come dettagliate nella Proposta Progettuale, garantendo che la pubblicizzazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 50 del Regolamento UE n. 2021/1060, con particolare riguardo alla pubblicizzazione rivolta agli stakeholders e ai potenziali destinatari dei servizi offerti. Unioncamere, inoltre, si impegna a calendarizzare degli incontri con il Ministero per tutto l'arco temporale di vigenza del presente Accordo, volti alla ottimizzazione delle attività attuative, e al fine di garantirne il più efficace espletamento;

v) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto a carico del beneficiario dalla normativa comunitaria in vigore per tutta la durata del presente Accordo di collaborazione.

Articolo 5 – Risorse finanziarie e modalità di liquidazione del contributo

Per l'attuazione del Progetto di cui all'allegato del presente Accordo, rientrante negli obiettivi della Priorità 4, Obiettivo Specifico 4.2 del PN GDL, MLPS mette a disposizione di UNIONCAMERE l'importo complessivo massimo pari a € 9.000.000,00 (Euro nove milioni/00).

Tale importo ha natura di contributo, sotto forma di rimborso di spese effettivamente sostenute, volto ad assicurare la sostenibilità dell'intervento da parte di Unioncamere.

Tale contributo non ha quindi valore di corrispettivo e non è destinato a coprire l'intera partecipazione economica di Unioncamere alla realizzazione dell'intervento.

Così come gli oneri che MLPS andrà a sostenere per la realizzazione diretta delle attività di propria competenza, i maggiori oneri che Unioncamere andrà a sostenere per l'attuazione del progetto (oltre quindi quelli coperti dal contributo perequativo messo a disposizione da MLPS) resteranno in via definitiva a carico della Parte che li avrà sostenuti.

Il contributo messo a disposizione da MLPS verrà liquidato con le seguenti modalità:

- eventuale ed esplicita richiesta di anticipo, nei limiti del 20%, da parte di Unioncamere, corredata dalla dichiarazione di avvio delle attività progettuali, che sarà erogata successivamente ai controlli di regolarità formale e amministrativa;
- pagamenti intermedi che saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di Unioncamere, successivamente all'approvazione delle spese da parte del controllo *on desk*;

- pagamento a saldo che sarà erogato, contestualmente alla notifica di decisione definitiva, a seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate e sulla base delle risultanze delle relative verifiche.

Articolo 6 – Monitoraggio

Ai fini del monitoraggio, Unioncamere si impegna a trasmettere al Ministero, con cadenza trimestrale, tutte le informazioni relative all'attuazione del presente Progetto, al fine di adempiere agli obblighi comunitari in termini di quantificazione di indicatori e valutazione del PN GDL.

Il sistema di monitoraggio del progetto sarà realizzato secondo le procedure previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che in qualità di amministrazione titolare del Programma e soggetto pagatore, assicura il monitoraggio e il controllo delle attività progettuali, in conformità al quadro regolatorio europeo definito dal Regolamento (UE) 2021/1060 e dal Regolamento (UE) 2021/1057.

Le attività di monitoraggio prevedono:

- monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle attività;
- verifica della coerenza con gli obiettivi del Programma e il grado di raggiungimento degli stessi;
- controllo della regolarità delle spese rendicontate;
- verifica del raggiungimento dei risultati previsti;
- verifica amministrativo-contabile delle spese rendicontate;
- eventuali controlli di primo livello e verifiche documentali;
- eventuali controlli amministrativi e in loco.

Unioncamere trasmetterà rapporti periodici di avanzamento contenenti:

- Report periodici di avanzamento e stato di attuazione delle attività;
- indicatori di realizzazione e risultato;
- rendicontazione delle spese
- trasmissione dei dati relativi agli indicatori di realizzazione e di risultato;
- aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio del Programma;

Il Ministero svolgerà inoltre attività di valutazione dell'efficacia del progetto, analizzando la qualità dei dati prodotti e l'effettivo utilizzo dei risultati da parte delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholder.

Articolo 7 – Sicurezza e riservatezza

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, relativi alla Scheda Progettuale di cui all'allegato del presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 e smi ed al Regolamento Generale Europeo n. 2016/679 e successive disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Saranno adottate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire:
Integrità e disponibilità dei dati
Sicurezza informatica e antifrode
Protezione da accessi non autorizzati
Parti disciplinano con atto separato i ruoli privacy. (Titolare/Responsabile del trattamento)
È fatto obbligo di riservatezza su informazioni non pubbliche acquisite nello svolgimento delle attività

Articolo 8 – Tracciabilità e Anticorruzione

Le Parti si impegnano al rispetto:

- della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010);
- delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013).

Articolo 9 – Decorrenza e durata

Il presente Accordo ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, per il triennio 2026-2028 fino ad esaurimento degli effetti giuridici ed economici relativi. Lo stesso Accordo diverrà eseguibile a seguito di approvazione del medesimo da parte del Ministero.

Articolo 10 – Modifiche all'Accordo

Il presente Accordo potrà subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle Parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti.

Articolo 11 – Controversie

Eventuali controversie saranno risolte in via bonaria. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Roma.

Articolo 12 – Disposizioni Finali

L'Accordo è stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale che sovrintende la gestione dei Fondi Strutturali e disciplina l'attuazione del PN "Giovani, Donne e Lavoro". Pertanto, per quanto non previsto dal presente Accordo si rimanda alle disposizioni contenute nei Regolamenti Europei, alla vigente disciplina generale degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e alla normativa nazionale in materia di gestione dei fondi strutturali.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Dott. Massimo Temussi Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO C=IT O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Per l'Unioncamere Dott. Giuseppe Tripoli TRIPOLI GIUSEPPE 15.04.2026 18:50:46 GMT+02:00

Allegati:

- Allegato all'accordo di collaborazione – Scheda progettuale